

COMUNE DI AGRATE BRIANZA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 72 in data 16.12.2021

Aggiornato con:

- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge 1° agosto 2002, n. 166 (art. 28);
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
- Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’art. 40, comma 4;
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” (*estratto, artt. 67 – 77*) come aggiornata dalla L.R. 4/2019;

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

Capo III Feretri

- Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

Capo IV Trasporti funebri

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Art. 14 – Orario dei trasporti
- Art. 15 – Norme generali per i trasporti
- Art. 16 – Riti religiosi e civili
- Art. 17 – Trasferimento di salme
- Art. 18 – Morti per portatori di radioattività
- Art. 19 – Trasporto per seppellimento o cremazione
- Art. 20 – Sepolture privilegiate
- Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 23 – Rimessa delle autofunebri

TITOLO II CIMITERI

Capo I Cimiteri

- Art. 24 – Elenco cimiteri
- Art. 25 – Disposizioni generali di Vigilanza
- Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Art. 28 – Disposizioni generali
- Art. 29 – Piano regolatore cimiteriale

Capo III
Inumazione e tumulazione

- Art. 30 – Inumazione
- Art. 31 – Cippo
- Art. 32 – Tumulazione
- Art. 33 – Deposito provvisorio

Capo IV
Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 34 – Esumazione ordinaria
- Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 36 – Esumazione straordinaria
- Art. 37 – Estumulazioni
- Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 39 – Raccolta delle ossa
- Art. 40 – Oggetti da recuperare
- Art. 41 – Disponibilità dei materiali

Capo V
Cremazione

- Art. 42 – Crematorio
- Art. 43 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 44 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

Capo VI
Polizia dei cimiteri

- Art. 45 – Orario
- Art. 46 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 47 – Divieti speciali
- Art. 48 – Riti funebri
- Art. 49 – Epigrafi, monumenti, ornamenti
- Art. 50 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 51 – Materiali ornamentali

TITOLO III
CONCESSIONI

Capo I
Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 52 – Sepolture private
- Art. 53 – Durata delle concessioni
- Art. 54 – Modalità di concessione - tariffe
- Art. 55 – Uso delle sepolture private
- Art. 56 – Manutenzione sepolture private, canone annuo, affrancazione
- Art. 57 – Costruzione dell'opera - Termini

Capo II
Divisione, subentri, rinunce

- Art. 58 – Subentri
- Art. 59 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Capo III
Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 60 – Revoca
- Art. 61 – Decadenza
- Art. 62 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 63 – Estinzione

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I Imprese e lavori privati

- Art. 64 – Accesso ai cimiteri
- Art. 65 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 66 – Responsabilità
- Art. 67 – Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 68 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 69 – Orario di lavoro
- Art. 70 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 71 – Vigilanza
- Art. 72 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II Attività funebre

- Art. 73 – Imprese funebri
- Art. 74 – Divieti

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I Disposizioni varie

- Art. 75 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 76 – Mappa
- Art. 77 – Annotazioni in mappa
- Art. 78 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 79 – Schedario dei defunti
- Art. 80 – Scadenzario delle concessioni

Capo II Norme transitorie – Disposizioni finali

- Art. 81 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 82 – Cautele
- Art. 83 – Responsabile del Servizio
- Art. 84 – Concessioni pregresse
- Art. 85 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 86 – Tariffe
- Art. 87 – Sanzioni
- Art. 88 – Cimiteri per animali d'affezione
- Art. 89 – Norma finale e di rinvio
- Art. 90 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004 così come modificate dall'art. 67 bis della L.R. 04.03.2019 n. 4. (1)

(1) Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- *animali di affezione*: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- *attività funebre*: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- *autofunebre*: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- *autopsia*: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
- *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- *cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- *cofano per trasporto salma*: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedire la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- *cofano di zinco*: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- *colombaro o loculo o tumulo o forno*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- *deposito mortuario*: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- *deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

67-bis

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

c) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:

1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
5. svolgimento delle cerimonie funebri;

d) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

e) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

f) centro servizi: impresa di cui all'articolo 74-bis che svolge attività funebre di cui all'articolo 74;

g) cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

h) deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

i) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

j) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

k) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;

l) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;

m) sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;

n) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;

o) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

p) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;

q) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;

r) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;

s) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

Art. 2 - Competenze (1)

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dai Responsabili di Polizia Mortuaria, Lavori Pubblici ed Urbanistica per quanto di competenza.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.T.S.

(1) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi funerari, necroscopici e cimiteriali e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. (1)

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione delle salme;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 13
- c) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) l'inumazione in campo comune (1);
- e) la cremazione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5 L. 130/2001;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (2);
- i) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del regolamento regionale n. 6/2004.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
5. La condizione di disinteresse da parte dei familiari del defunto si configura quando non sussistono parenti oltre il 6° grado. In caso di irreperibilità dei famigliari, decorso il periodo di 10 giorni dalla data del decesso o del ritrovamento e fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune provvede nella forma semplice al trasporto al cimitero e successivamente alla sepoltura
6. Viene fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Comune di portare a compimento le ricerche dei familiari al fine di procedere all'addebito delle tariffe relative al servizio.

(1) Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

Vedi anche gli articoli 4 e 34 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

(2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono pubblicati sul sito istituzionale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune di Agrate Brianza provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro (1), nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati, a richiesta dei familiari e con oneri a loro carico, anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

(1)

2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 6/2004.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso

per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AT.S., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(1) Art. 70 legge regionale Lombardia n. 33/2009:

comma 5 – “Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, ricevono, in aggiunta alle salme delle persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:

a) Il periodo di osservazione di cui al comma 1;

b) L'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.”

comma 6 – “Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del commiato.”

Vedi anche art. 41 del Regolamento Regionale n. 6/2004:

“Art. 41 - Periodo e depositi di osservazione

- 1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.*
- 2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.*
- 3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.*
- 4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.*
- 5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:*
 - a) alla sala del commiato;*
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;*
 - c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;*
 - d) alla abitazione propria o dei familiari.*
- 6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.*
- 7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.*
- 8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.*

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. (1)

(1) Art. 40, comma 5, Reg. regionale n. 6/2004:

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.T.S., sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004. (1)
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

(1) "Art. 36 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale (*), con il quale dichiara che:

a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;

b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;

c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.

2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere."

(*) Allegato 4 alla Delibera G.R. n. 20278/2005

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1)

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni sono utilizzate soltanto casse di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. (1)

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., o suo delegato.

6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

– il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;
– per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

(2) Si veda anche art. 18 c. 4 Regolamento Regionale n. 6/2004 per norma transitoria.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, avvalendosi del competente organo dell'AT.S. per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del regolamento regionale n. 6/2004.

Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.).

2. Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre e che hanno sede sul territorio di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 14 - Orario dei trasporti

1. Il Comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio (1).
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

(1) Art. 72 c. 3 L.R. n. 33/2009: "L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie".

Art. 16 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

Art. 17 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 - Morti per portatori di radioattività

1. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di A.T.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 - Sepolture privilegiate

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Responsabile di Polizia Mortuaria, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 75, c. 8, lett. c) della legge regionale n. 33/2009.

Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).

(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del dPR n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e ss.mm. ed ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 33/2009, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile di Polizia Mortuaria.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. (1)

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento regionale n. 6/2004.

(1) Vedi nota 1 all'articolo 21.

Art. 23 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'art. 37 del regolamento regionale n. 6/2004.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 24 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a) Cimitero di Agrate Brianza
- b) Cimitero nella frazione di Omate

Art. 25 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 75 della legge regionale n. 33/2009.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Regolamento regionale, n. 6/2004 e dell'art. 75, comma 3 della legge regionale n. 33/2009.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 6/2004.

6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'A.T.S. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero

1. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell' A.T.S, nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

2. Nell'interno dei cimiteri il piano cimiteriale dovrà prevedere un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 44.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;

- c) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 1° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune; oppure parenti residenti nel comune fino al 1° grado (mamma, papà e figli)
- d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di persone residenti nel comune (di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- g) i cadaveri delle persone native nel comune e residenti in strutture protette o di ricovero;
- h) i cadaveri delle persone residenti in strutture protette e di ricovero la cui precedente residenza era presso il Comune;
- i) i cadaveri delle persone residenti in altri comuni presso parenti per gravi ragioni di salute la cui precedente residenza era presso il Comune
- j) le ceneri o resti ossei del genitore, del figlio e del coniuge di un defunto già tumulato in un loculo o ossario del cimitero comunale o di altra persona con lui in vita convivente fino al momento del decesso. L'urna cineraria potrà essere tumulata esclusivamente nel loculo o ossario in cui è tumulato il defunto sopra citato, sempre che la relativa concessione non sia scaduta e nel limite di un solo ricongiungimento per defunto. La durata della concessione originaria rimane inalterata e alla scadenza i resti ossei o le ceneri verranno estumulati.

2. Con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale possono essere assegnate prenotazioni di concessioni plurime vicine ad Associazioni, Congregazioni Civili e religiose con finalità non di lucro, con sede nel Comune

3. La Giunta Comunale potrà ammettere nel cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si siano distinte per particolari meriti e benemeritenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civile e religioso su richiesta del coniuge o convivente more uxorio o in difetto di queste il parente più prossimo ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Regolamento regionale n. 6/2004.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

Art. 29 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 6/2004 (1), adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.T.S. e dell'ARPA.

3. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

4. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

5. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

6. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al regolamento regionale n. 6/2004.

(1)

Regolamento regionale n. 6/2004 - Art. 6 Piani cimiteriali.

- "1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.*
- 2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.*
- 3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.*
- 4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.*
- 5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:*
- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;*
 - b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;*
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;*
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;*
 - e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;*
 - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;*
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;*
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;*
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.*
- 6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.*
- 7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.*
- 8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.*
- 9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1."*

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 - Inumazione (1)

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

5. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del regolamento regionale n. 6/2004.

(1) Art. 15 del Regolamento regionale n. 6/2004

Art. 31 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie corrispondente alle misure indicate nell'allegato relativo alla morfologia dei monumenti funebri. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente ad una breve epigrafe.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del regolamento regionale n. 6/2004.
6. E' fatto divieto di mettere piante ornamentali che non rispettino i requisiti di cui all'art. 50.

Art. 32 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg.Reg. n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al regolamento regionale n. 6/2004.

Art. 33 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 6 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 12 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa. Al termine della concessione provvisoria verrà calcolato l'eventuale rimborso in base all'effettivo utilizzo del loculo secondo le tariffe vigenti.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

7. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.

4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001. ⁽¹⁾ Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

6. E' facoltà del Responsabile di Polizia Mortuaria in comune accordo con il Responsabile LL.PP. interrompere i lavori di esumazione in caso di presenza massiccia di cadaveri indecomposti durante i primi giorni di esumazioni;

(1) Art. 3, lett. g) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione o l'estumulazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ed estumulazione ordinaria in un campo comune e/o in lotto del cimitero è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo pretorio, nelle bacheche situate nei cimiteri e sul sito comunale con congruo anticipo e per almeno 90 giorni.

4. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, nel rispetto dell'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n.130/2001.

5. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del Comune che opera secondo modalità definite dal Comune stesso. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.

6. Durante le operazioni di esumazione e di estumulazione è vietato l'accesso dei visitatori alle aree interessate da tali attività a tutela del rispetto dei dolenti. I rifiuti risultanti da tali attività dovranno essere sottratti alla vista dei visitatori sino all'avvenuto smaltimento.

7. Le operazioni di esumazione ed estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, sono onerose, salvo i casi di indigenza per le esumazioni o di esecuzione per ordine dell'autorità giudiziaria.

8. Nel caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di specifico avviso, il Responsabile del Settore di Polizia Mortuaria adotta una determina collettiva, dove da atto degli accertamenti effettuati ed assume impegno di spesa. Contemporaneamente viene autorizzata la cremazione dei resti mortali. Nel caso di cremazione di resti disposta "d'ufficio" per più soggetti, l'autorizzazione alla cremazione è comunque individuale, mentre è collettiva l'autorizzazione al trasporto al forno crematorio.

9. In merito al trasporto al di fuori del cimitero degli esiti di esumazione o estumulazione, lo stesso può avvenire:

- a) Con il feretro originario, purché in condizioni tali da soddisfare le misure precauzionali igienico-sanitarie
- b) Con una nuova cassa che racchiuda il feretro originario, qualora sussistano le suddette condizioni;
- c) Con un contenitore per gli esiti di fenomeni trasformativi a sua volta racchiuso in una cassa avente le caratteristiche di cui all'art. 20, comma 9, del Regolamento Regionale 6/2004, che verrà rimossa una volta concluso il trasporto.

Art. 36 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del Comune che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 37 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'estumulazione ordinaria.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti ossei o non è stato effettuato il versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254. (1)

(1) Vedi nota 1 all'articolo 34. Si veda anche l'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono gratuite.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. I relativi costi sono posti preventivamente a carico di coloro che ne hanno richiesto il provvedimento.

4. I parenti, in caso di salma indecomposta a seguito di esumazione o estumulazione da loculo a scadenza, verranno indirizzati verso la cremazione dei resti mortali

5. Le operazioni di inumazione, esumazione, e cremazione possono essere gratuite solo nei casi indicati dalla Legge 26/2001 (*), ovvero "persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari". Lo stato di indigenza e/o di bisogno della famiglia è attestato dai Servizi Sociali del comune, diversamente il Comune deve richiedere ai parenti più prossimi (sino al sesto grado ove esistenti e reperibili), il rimborso dei costi sostenuti con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità, anche mediante decreto di ingiunzione.

I costi di apertura e ripristino del loculo (loculo vuoto e sanificato e pronto per il riutilizzo) sono a carico del concessionario, mentre i costi inerenti le spoglie mortali (apertura del feretro, sistemazione delle ossa o dei resti mortali, eventuale re-inumazione, smaltimento rifiuti) sono imputabili ai parenti più prossimi del defunto se diverso dal concessionario

6. In caso di persona indigente:

a) **Caso di persona indigente che in vita non aveva acquisito lo "jus sepulcri" in sepoltura privata** (loculo, tomba di famiglia, cinerario), non ha lasciato indicazioni circa la cremazione, quindi si ricorre all'inumazione in Campo comune, con le spese d'inumazione a carico del Comune. Al termine del periodo ordinario di sepoltura (in genere 10 anni) il Sindaco, attraverso la disciplina delle esumazioni ordinarie, ricomprenderà anche l'esumazione dei defunti indigenti, stabilendo (nell'ordinanza) che i resti ossei raccolti siano inviati alla deposizione indistinta nell'Ossario comune.

b) **Caso di persona indigente che in vita aveva espresso la volontà di essere cremata**; il Comune dovrà provvedere alla cremazione richiesta presso l'impianto di cremazione più vicino ovvero presso l'impianto con il quale abbia stipulato un contratto di cremazione, nel quale sarebbe bene concordare anche tale evenienza, con le spese di trasporto del cadavere in cassa idonea (cassa stessa) e cremazione a proprio carico; l'urna cineraria sarà quella standard compresa nella tariffa di cremazione; una volta riconsegnata al Cimitero (anche tale trasporto a carico del Comune), verrà svuotata nel Cinerario comune.

c) **Caso di persona indigente che in vita abbia acquisito un posto salma in sepolcro privato** (loculo, cinerario, tomba di famiglia):

c1 – Il defunto, in vita venne nominato benemerito; in tale caso la tumulazione potrà essere effettuata in quella tomba solo se, alle spese conseguenti a tale forma di sepoltura (intendendosi anche la spesa per il feretro in quanto questi è diverso da quello impiegabile per l'inumazione o la cremazione), vi provveda il concessionario (o avente titolo) della tomba in cui è stato riservato il posto salma, altrimenti inumazione in campo comune o cremazione a carico del Comune.

c2 – Il defunto ha assunto la condizione di indigente dopo la morte del congiunto, per il quale aveva chiesto e ottenuto, in un periodo precedente (ad esempio), una prenotazione di concessione cimiteriale di loculo per sè e per il proprio congiunto appena deceduto. L'indigente, così come da relazione del Servizio Sociale, deve essere tumulato, inumato o cremato nella modalità che prevede il minor costo a carico del Comune. L'indigente viene sepolto nel Comune di decesso, alle cui spese di sepoltura nel complesso provvede il Comune in cui il defunto aveva in vita la residenza.

(*) **Legge 26/2001** dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonche' del servizio di inumazione in campo comune, e' limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

Art. 39 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 40 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Servizio Cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio Tecnico che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n.12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal

Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali in base alle disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 41 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse secondo le norme vigenti al momento dell'assegnazione.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Comune può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 42 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

2. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che sino portatori di sostanze radioattive con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I° del D.Lgs. 101/2020. Le valutazioni del caso sono effettuate da ATS, avvalendosi del supporto tecnico di ARPA

Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1);

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello

stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)

Art. 44 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, da esumazioni o estumulazioni sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente in relazione alla destinazione.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia e/o colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. Per le ossa contenute nell'ossario comune, ove necessaria, la cremazione è disposta dal Comune stesso.

4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

6. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

7. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

8. L'urna cineraria può essere custodita presso la residenza del coniuge, compagno/a convivente, figlio/a (nel caso di più figli, l'affidatario deve consegnare delega degli altri fratelli), parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

9. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

10. L'affidatario dell'urna cineraria comunica al Comune in cui è avvenuto il decesso il cambio di luogo di custodia delle ceneri.

11. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire anche successivamente alla sua tumulazione

- 12.** Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento dell'urna cineraria, possono conferirla al cinerario comune o provvedere alla sua tumulazione previo pagamento di apposita tariffa.
- 13.** Il trasporto dell'urna cineraria contenente le ceneri non è soggetto ad alcuna delle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria
- 14.** Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130. La stessa deve risultare:
- da disposizione testamentaria del defunto;
 - con l'iscrizione ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione, contestualmente ad espressione scritta della volontà che le proprie ceneri vengano disperse;
 - dichiarazione scritta che attesta la manifestata volontà, espressa in forma scritta o orale, del defunto alla dispersione delle ceneri rilasciata dal coniuge o dal parente più prossimo all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto, oppure nel Comune di residenza del dichiarante.
- 15.** L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune:
- a) In cui si trova il cimitero nel caso di ceneri già tumulate;
 - b) In cui è avvenuto il decesso in tutti gli altri casi
- Il modulo deve indicare il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri si disperdono. Copia del documento è conservata presso il Comune ove è avvenuto il decesso.
- 16.** La dispersione è ammessa in aree eventualmente destinate all'interno del cimitero, in natura (non su terreni di proprietà del Comune di Agrate Brianza esterni al cimitero) o in aree private all'aperto (con il consenso del proprietario).
- 17.** Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 - Orario

1. Con apposito provvedimento del Sindaco sarà disposto l'orario di apertura e chiusura del cimitero che verrà affisso agli ingressi dei cimiteri stessi.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 46 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, tranne nel caso di cani per non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
3. Per motivi di salute che rendano difficile la deambulazione, opportunamente documentati, il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art. 47 - Divieti speciali –

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre animali
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori anche con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Comune;
 - n) qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti non autorizzati dal Comune;
 - o) qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile, non autorizzata dal Comune;
 - p) depositare piante, fiori e ceri sul pavimento alla base dei colombari.
 - q) utilizzare il telefono cellulare
 - r) piantare piante con arbusti che non rispettano i contenuti di cui all'art. 50.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla

vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 48 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria e alla Polizia Locale.
3. La Parrocchia dovrà formulare comunicazione per le funzioni religiose che intende effettuare durante il mese di novembre.

Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. Il progetto per la posa di lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, epigrafi, etc, (secondo le misure previste nell'allegato 1), dovrà essere preventivamente approvato dal Responsabile del settore Urbanistica. A tale scopo dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica vigente.
2. Le modifiche a quanto autorizzato al punto 1, devono essere preventivamente autorizzate.
3. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di rimuovere qualsivoglia manufatto o decorazione che non sia stata preventivamente autorizzato.

Art. 50 - Fiori e piante ornamentali

1. All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata, è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite nell'allegato 1 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale del Servizio Lavori Pubblici li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
3. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbacce.
4. E' vietata l'apposizione di corone funebri direttamente sulle singole tombe fatta eccezione per il solo cofano. Le corone dovranno essere necessariamente collocate all'ingresso del cimitero in apposito spazio stabilito dall'ufficio Lavori Pubblici.

Art. 51 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Saranno altresì rimosse decorazioni o altro che non rispettino il senso comune del decoro.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici disporrà, previa verbalizzazione delle operazioni corredata da rilievo fotografico, senza diffida alcuna, il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi (a partire dal quarto giorno successivo alla tumulazione).
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio comunale e al cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52 - Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. All'interno delle aree cimiteriali sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) Monoinumazioni
 - b) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività, tombe monumentali, cappelle gentilizie realizzate in aree in concessione
 - c) Tumulazione individuali (loculi)
 - d) Cellette ossario;
 - e) Cellette cinerarie
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
10. In caso di mancata firma del contratto di concessione da parte del privato, la concessione decade di diritto e la somma già versata sarà trattenuta.

Art. 53 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del regolamento regionale n. 6/2004 e s.m.i.

2. La durata è fissata come segue, salvo i contratti già sottoscritti:
- in anni 10 dall'inumazione della salma per le sepolture per inumazione nel campo comune
 - in anni 99 dalla della tumulazione della 1^a salma per le aree destinate all'edificazione di cappelle di famiglia
 - in anni 20 Cinerari dalla tumulazione delle ceneri. Su richiesta, alla scadenza, è consentito un solo rinnovo di pari durata della concessione previo pagamento della tariffa vigente
 - in anni 20 Cellette ossario per deposizione resti e/o ceneri da esumazione/estumulazione senza possibilità di rinnovo alla scadenza dalla tumulazione dei resti e/o ceneri
 - in anni 40 Loculi dalla tumulazione della salma. Su richiesta, alla scadenza, è consentito un solo rinnovo pari a 20 anni previo pagamento della tariffa vigente
 - in anni 70 tombe dalla tumulazione della prima salma garantendo anni 20 ad ogni salma.

Nell'atto di concessione sono indicate la decorrenza e la durata della stessa.

3. Le concessioni rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento seguono, per quanto riguarda la durata, la scadenza indicata nell'atto di concessione stesso, salvo quanto già stabilito con deliberazione consiliare n. 28/29.05.2017 ossia:

- Loculi con scadenza 75 anni dalla data di occupazione del loculo per i quali non verrà concesso alcun rinnovo e alla scadenza della concessione il concessionario si impegna ad estumulare, con spese a proprio carico per la conservazione i resti, scagionando, in mancanza il Comune da ogni responsabilità

In particolare:

- per le tombe di vecchia costruzione la cui scadenza fissata negli atti concessori è fissata in anni 40 e/o 50 dalla tumulazione della prima salma, su richiesta alla scadenza è consentito un solo rinnovo di anni 20 solo se rispondenti a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Regionale n. 6 del 9.11.2004 o che possano essere adeguatamente adattate, come previsto dal già citato articolo 16. Anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 16 del Regolamento Regionale 6/2004 é comunque consentito il rinnovo per la tumulazione di urne cinerarie e di cassette di resti ossei senza movimento di feretri (*)
 - Per le cellette ossario le cui concessioni risultano scadute alla data di entrata in vigore del presente regolamento si prevede lo svuotamento degli stessi con oneri a carico del Comune previo pubblicazione di apposito avviso pubblico all'albo pretorio on line del Comune e agli ingressi dei cimiteri per un periodo di almeno sei mesi, comprendendo il periodo di commemorazioni dei defunti.
4. L'art. 92 del D.P.R. 285/1990 prevede che le concessioni non possono essere perpetue, ma solo a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Le concessioni perpetue in essere, rilasciate fino al 9 febbraio 1976 possono essere revocate trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, in caso di insufficienza di posti nel Cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.
5. Le concessioni perpetue rilasciate antecedentemente il 10 febbraio 1976 (data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 sostituito dal D.P.R. 285/1990) hanno durata fino al 10 febbraio 2026, ossia 50 anni dall'entrata in vigore del predetto D.P.R., salvo rinnovo per ulteriori anni 20 previo pagamento tariffa vigente al momento del rinnovo.
6. La modifica di una concessione perpetua, effettuata a qualsiasi titolo, o l'eventuale rinnovo della concessione alla scadenza di cui sopra, danno origine a una nuova concessione a tempo determinato soggetta al pagamento della tariffa vigente al momento della stipula'
7. Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. ogni loculo/tomba è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che vi sia movimentato un altro feretro. Sino al 9.11.2024, è consentita la tumulazione, in deroga all'art. 16, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro alle condizioni di cui all'art. comma 8 dell'art. 16. (*). E' sempre consentita la tumulazione di urne cinerarie e di cassette di resti ossei sino alla capienza della tomba.
8. Le concessioni relative alle cappelle di famiglia, possono essere prorogate per una sola volta per un periodo di 20 anni, solo se rispondenti a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Regionale n. 6 del 9.11.2004 o che possano essere adeguatamente adattate, come previsto dal già citato art. 16, prvio pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo.

9. Le concessioni di cui sopra, ad esclusione delle tumulazioni di ceneri, possono altresì essere ulteriormente prorogate nel solo caso non siano trascorsi 20 anni dall'ultima sepoltura e per un periodo di tempo necessario al raggiungimento di 20 anni di tumulazione. In detto ultimo periodo di ulteriore proroga non è consentita nessun'altra sepoltura, fatta eccezione per le ceneri e/o resti.
10. Qualora sia richiesta la tumulazione di feretri in sepolture (tombe e/ cappelle), e in loculi, la cui durata residua della relativa concessione sia inferiore ai 20 anni, è necessario richiedere la proroga della concessione di cui al precedente comma già all'atto della tumulazione. Il prolungamento è soggetto al pagamento della tariffa vigente al momento della tumulazione, proporzionale alla durata dello stesso.
11. Il rinnovo della concessione può essere richiesto dal concessionario o altri aventi titolo a partire dal 180° giorno antecedente la data di scadenza della concessione ed entro e non oltre il 60° giorno successivo alla data di scadenza della concessione medesima. Decorso tale ultimo termine, la concessione si estingue per naturale scadenza senza ulteriori formalità.

(*) Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m. - Art. 16. - Tumulazione in loculo.

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti nell'allegato 2.
6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;
 - b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;
 - c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
 - d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
 - e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
 - f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.
9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
 - a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
 - b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;
 - c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.
10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

Art. 54 - Modalità di concessione - tariffe

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del regolamento regionale n. 6/2004 e s.m.i. le concessioni in uso di sepolture in loculi sono assegnate, secondo il criterio sinusoidale, solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del presente regolamento comunale e del piano cimiteriale.
2. Le prenotazioni possono essere altresì assegnate a partire dal primo loculo, celletta e/o cinerario disponibile, secondo il criterio sinuosoidale:
 - per il coniuge superstite o di parente di primo grado del defunto, (1° genitori e figli);

- persona di età superiore a 80 anni compiuti che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado
- persona di età superiore a 80 anni compiuti che abbia il coniuge o parenti o affini entro il 2° grado tumulati nello stesso cimitero (genitori, figli, suoceri, generi e nuore; nonni, nipoti (figli dei figli), fratelli, sorelle e cognati);

In ogni caso le prenotazioni saranno possibili solo se effettuate contestualmente all'acquisto del primo loculo, celletta e/o cinerario.

3. E' consentita la tumulazione in un loculo con un feretro di n. 1 urna cineraria previo pagamento tariffa prevista per le cellette ossario / cinerari. La durata di quest'ultima sarà però limitata alla scadenza della concessione del loculo (anni 40);
4. E' consentita la tumulazione di ceneri di non residenti, provenienti da altri Comuni solo in loculi, tombe già concesse
5. Per le prenotazioni la durata della concessione dei loculi (anni 40), decorre dalla data della prenotazione stessa, garantendo alla salma 20 anni di tumulazione, con obbligo di rinnovo per garantire i 20 anni previsti previa corresponsione di una tariffa pari al 40% della tariffa della concessione in vigore al momento del decesso e possibilità alla scadenza di rinnovare la concessione come definito all'art. 53 comma 2
6. Per le prenotazioni la durata della concessione dei cinerari decorre dalla data della prenotazione stessa (anni 20);
7. Qualora alla scadenza della concessione non esistano richieste di rinnovo da parte degli aventi diritto, le sepolture date in concessione rientrano nella libera disponibilità del Comune;
8. In caso di rinuncia della concessione conseguente il mancato rinnovo della medesima, il concessionario o i suoi eredi dovranno provvedere a proprie spese estumulare i resti mortali dalle sepolture di cui trattasi che una volta svuotate torneranno nella libera disponibilità del Comune la successiva assegnazione ad altri richiedenti, previa bonifica;
9. E' ammessa la rinuncia di loculi da parte dei privati concessionari e resisi liberi per varie circostanze. Il manufatto rientrerà pertanto di proprietà del Comune e nulla sarà dovuto al concessionario.
10. L'inumazione in campo comune avviene per ordine progressivo nell'ambito dell'area resa disponibile dal Comune, osservando come criterio d'ordine la data di sepoltura.
11. L'assegnazione di loculi, ossari e cinerari avviene per ordine progressivo osservando come criterio la data e l'ora di decesso, dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra nell'ambito del singolo lotto reso disponibile dal Comune. L'assegnazione viene essere richiesta prima dello svolgimento del funerale. Non è consentita la scelta da parte del richiedente.
12. I loculi "vecchi" che rientreranno di proprietà del Comune a seguito di estumulazione, verranno posti in vendita ad una tariffa deliberata dalla giunta comunale previo affissione annuale (di norma entro il mese di gennaio) all'albo pretorio dei posti resasi disponibili nell'anno precedente;
13. Di confermare il pagamento di una somma forfettaria anticipata per tutta la durata della concessione per l'illuminazione votiva pari alla tariffa in vigore al momento della tumulazione.
14. La decorrenza delle concessioni coincide con la data della prima sepoltura, per i contratti sottoscritti precedentemente al presente Regolamento, quando la data della sepoltura non è certa si fa riferimento alla data della morte. Nel caso in cui la data della sepoltura non sia certa e l'occupazione è avvenuta per ricollocazione di resti mortali derivanti da operazioni di traslazione, estumulazioni o cremazione, per il calcolo della scadenza si fa riferimento alla data del contratto di concessione per le predette operazioni
15. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
16. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

17. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita con apposito atto di Giunta Comunale, oltre ad eventuali diritti di sepoltura, non contemplati nel canone di concessione che variano a secondo dell'appalto assegnato a terzi (es. opere murarie, epigrafi, ecc...), da versare entro 60 giorni dalla tumulazione in un'unica soluzione. Su richiesta del concessionario è possibile consentire la rateizzazione delle somme dovute per la concessione cimiteriale. La rateizzazione potrà essere autorizzata nel rispetto del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 55 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Regolamento regionale n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - dal coniuge;
 - dai generi e dalle nuore;
 - dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
10. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 56 – Manutenzione sepolture private, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
4. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.
5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
6. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
7. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 2, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Art. 57 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 52, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 58 - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione non saranno consentite nuove tumulazioni.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. La rinuncia è la richiesta, personale ed unilaterale, del concessionario di far cessare la concessione sorta in precedenza. Si distingue tra:

a. Rinuncia alla concessione da parte del legittimo concessionario, o dei legittimi concessionari, che dispongono pienamente della concessione e quindi restituiscono l'oggetto della concessione che rientra nella disponibilità del Comune.

In questo caso chi rinuncia deve:

- Provvedere ad estumulare i feretri eventualmente tumulati
- Rendere disponibile il sepolcro per l'utilizzo ad altra eventuale concessione

Se oggetto della concessione era l'area cimiteriale, il manufatto sepolcrale costruito dal concessionario entra nella disponibilità del Comune, previo versamento di un corrispettivo per il suo valore.

b. Rinuncia da parte di uno solo dei concessionari quanto la titolarità sulla concessione sussiste in capo a più soggetti.

In questo caso è una rinuncia unilaterale, che determina un effetto di "accrescimento" dei diritti degli altri soggetti concessionari, pur sussistendo sempre il limite della capienza del sepolcro, il cui utilizzo è determinato dall'evento morte

2. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione alcun rimborso

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna e non dà luogo ad alcun rimborso.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 60 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 61 - Decadenza

1. La decadenza della concessione è la conseguenza di un comportamento inadempiente del concessionario. Per effetto della concessione, oltre all'esercizio dei diritti, sorgono in capo al concessionario

anche precisi obblighi, il cui mancato rispetto o adempimento comportano da decadenza della concessione stessa. Può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 10 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 55, comma 8;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nel caso previsto dalla lettera b) comma 1 è effettuata direttamente, senza alcuna fase preliminare previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e seguenti .L..n.241/1990. Nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra previa una preliminare fase interlocutoria, quando i concessionari o gli aventi titolo, in quanto reperibili non abbiano provveduto, continuativamente, agli obblighi conservativi e manutentivi,

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 62 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 63 - Estinzione

1. Le concessioni a tempo determinato si estinguono per :
 - Scadenza della concessione. La concessione a tempo determinato allo scadere della durata fissata, viene ad esaurirsi automaticamente. E' previsto il rinnovo di cui all'art. 53 del presente Regolamento che instaura una nuova concessione, un nuovo rapporto autonomo rispetto al precedente e nel rispetto del presente Regolamento. Il concessionario ha comunque la facoltà di avvalersi o meno del rinnovo.
 - Estinzione della famiglia;
 - Estinzione della concessione, quando viene meno il fine per cui era sorta (ad esempio in caso di traslazione ad altra sepoltura del feretro per il quale era stato espressamente concesso un determinato loculo
 - Soppressione del cimitero
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati ove reperibile rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune , con costi a carico del concessionario o aventi titolo.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 64 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio comunale competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto compatibili.

Art. 65 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su eventuale parere della Commissione del Paesaggio, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 66 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Art. 67 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 68 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio .
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 69 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 70 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 71 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Urbanistica accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari

Art. 72 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 73 - Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) Attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
- b) Preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) Sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
- d) Trasporto funebre;
- e) Trattamenti di tanatocosmesi;
- f) Recupero di salme, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- g) Eventuale gestione di case funerarie.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.

3. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Suap, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 74 - Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

L'attività funebre è incompatibile con:

- a) La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
- b) Servizio obitoriale;
- c) La gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche che private;
- d) Il servizio di ambulanza e trasporto malati.

Alle imprese funebri è vietato l'esercizio, anche per tramite di proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile. E' preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile.

La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n.287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 75 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 76 - Mappa

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 77 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 78 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale del servizio cimiteriale per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione,

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 79 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici, con la ricostruzione progressiva del pregresso.

2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 78, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 77.

Art. 80 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre ove possibile entro il mese di novembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza, fatta salva la ricostruzione del pregresso ancora in forma cartacea

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme e/o contratti non indicati nel presente Regolamento, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto di diritti precedenti al presente Regolamento è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 82 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
4. Per le operazioni di esumazione e di estumulazione prima della scadenza della concessione serve il consenso espresso da tutti gli aventi titolo. Per la cremazione è sufficiente la maggioranza degli stessi.

Art. 83 - Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed Urbanistica, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, lavori di esumazione, estumulazione ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 84 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 53 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 85 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 86 - Tariffe

1. Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe vengono approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 87 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della legge regionale n. 33/2009 (1).

(1) Art. 77 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente capo e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da € 500 a € 1.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 4, e delle relative norme regolamentari;

b) da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 7, e delle relative norme regolamentari;

c) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 8;

d) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 72 e delle relative norme regolamentari;

e) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74, comma 3, e delle relative norme regolamentari;

f) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74, comma 4.

2. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 90/1983.

3. Per quanto non previsto dal presente capo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 88 - Cimiteri per animali d'affezione

1. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali di cui all'art. 29 del Regolamento regionale n. 6/2004 si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 89 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 33/2009 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

Art. 90 – Entrata in vigore

1. Ad esecutività della deliberazione di approvazione il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo on line per quindici giorni.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Allegato: Morfologia dei monumenti funebri – piante

MISURE PER I MONUMENTI DEI CIMITERI

CAMPI COMUNI	
Lunghezza	m. 1,40
Larghezza	m. 0,80
Altezza piastra di copertura	m. 0,20
Altezza eventuale statua, croce o altro	m. 1,40
Cordoli laterali che delimitano l'intera fossa	m. 0,10
Possibilità di completare la parte non coperta dal monumento con ghiaietto o fiori e piantine	m. 0,30

TOMBE PRIVATE	
Lunghezza	m. 2,00
Larghezza per tomba singola	m. 1,00
Larghezza per tomba doppia	m. 2,00
Altezza cordolo	m. 0,20
Altezza eventuale statua, croce o altro	m. 1,40

TOMBE PRIVATE (AMPLIAMENTO CIMITERO AGRATE)	
Altezza massima cordolo da terra	m. 0,25
Altezza massima cordolo vestibolo	m. 0,25
Altezza eventuale statua, croce o altro (è ammissibile oltre l'altezza dei due cordoli)	m. 1,30
Lunghezza	m. 2,45
Larghezza	m. 2,75

TOMBE PRIVATE (AMPLIAMENTO CIMITERO OMATE)	
Altezza massima cordolo da terra	m. 0,55
Altezza massima cordolo vestibolo e botola ispezione	m. 0,25
Altezza eventuale statua, croce o altro (è ammissibile oltre l'altezza dei due cordoli)	m. 1,30
Lunghezza	m. 3,55
Larghezza per tomba 4 posti	m. 2,20
Larghezza per tomba 6 posti	m. 3,10